

**Rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margariniera del CCNL dell'industria alimentare 21 luglio 2007**

Tra ASSITOL, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL

si è concluso il rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margariniera del CCNL dell'industria alimentare 21 luglio 2007.

Le parti concordano che alle disposizioni specifiche riportate nel protocollo aggiuntivo, allegato al CCNL dell'industria alimentare allo scopo di salvaguardare le specificità settoriali del comparto oli e margarine, siano apportate le seguenti modifiche:

- 1) all'**articolo 26**, dopo l'elenco dei lavoratori inquadrati al livello 10, viene inserita la seguente disposizione ripresa dal contratto alimentare: "I lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci passeranno dal 10° al 9° livello dopo un periodo di sei mesi.". Con Nota a verbale si precisa che "In sede di prima applicazione, si intende che la decorrenza del periodo di sei mesi per i lavoratori in attività alla data di stipula del presente accordo sia calcolata a partire dal 1° luglio 2009";
- 2) l'**articolo 73** (Trattenuta di fine rapporto) viene sostituito dall'analogo articolo del contratto alimentare, rimuovendolo di conseguenza dalle disposizioni specifiche;
- 3) il terzo comma dell'**articolo 21** viene sostituito dal seguente: "Possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del livello 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3. – La durata massima del periodo di apprendistato è definita nella tabella seguente:

<b>Livello</b>	<b>Periodo tot.</b>	<b>Primo (mesi)</b>	<b>Secondo (mesi)</b>	<b>Terzo (mesi)</b>
9	24	6	18	--
8	30	6	12	12
7	36	6	14	16
6	42	12	14	16
5	48	14	16	18
4	54	16	18	20
3	60	18	18	24

- 4) Gli importi degli scatti di anzianità di cui all'**articolo 53** delle disposizioni specifiche saranno rivalutati del 12% (calcolato sul valore degli scatti al 1°/1/2011) con le seguenti decorrenze: 4% dall'1/7/2011, 4% dall'1/7/2012, 4% dall'1/7/2013.
- 5) All'**articolo 54** delle disposizioni specifiche, la disposizione sulla 14<sup>a</sup> mensilità concernente le aziende con addetti fino a 10 unità viene integrata con le parole "e 25% dall'1.1.2011".
- 6) Le parti concordano inoltre, nel quadro della progressiva convergenza verso le regole del contratto alimentare e ferma restando l'applicazione dell'**articolo 59** delle

disposizioni specifiche ai lavoratori in organico alla data del presente accordo, che ai lavoratori assunti a decorrere dal giorno successivo all'accordo stesso si applicherà invece l'analogo articolo 59 (*Trasferte*) del contratto alimentare.

All'articolo 59 delle disposizioni specifiche verrà pertanto aggiunta una nota a verbale riportante il presente accordo.

- 7) Tenuto conto in via prioritaria del lavoro già svolto dalla Commissione sindacale, un apposito Gruppo di lavoro paritetico congiunto procederà ad una revisione complessiva del sistema classificatorio entro il 30 novembre 2009.
- 8) Il premio in cifra fissa di cui all'**articolo 55** per le aziende che non erogano il premio per obiettivi sarà aggiornato, applicando gli incrementi percentuali che saranno riconosciuti nel rinnovo del contratto alimentare al valore dei premi previsti dalle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margariniera, con decorrenza dalle date che saranno previste nel rinnovo del contratto alimentare, calcolando gli aumenti sul parametro 138.
- 9) L'aumento dei minimi tabellari di cui all'**articolo 51** sarà ottenuto desumendolo dall'aumento e dalle tranche di erogazione che saranno stabiliti nel contratto alimentare, calcolando gli aumenti sul parametro 138.
- 10) Le parti si danno atto che l'eventuale necessità di cambiare il parametro sul quale sono calcolati gli aumenti di cui ai punti 8 e 9 sarà valutata in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
- 11) Le parti si scambieranno le tabelle di cui agli articoli 51 e 55, che saranno predisposte non appena saranno note le conclusioni della trattativa di rinnovo del CCNL dell'industria alimentare.
- 12) Il presente accordo ha gli stessi termini di decorrenza e durata del contratto 2009 di rinnovo del CCNL dell'industria alimentare.

## Salario

L'aumento medio a regime dei minimi tabellari di cui all'articolo 51 è pari ad euro 142 lordi mensili, calcolato sul parametro 138, suddiviso in quattro tranches pari a 45,44 euro lordi, a partire dal 1.10.2009; 42,60 euro lordi, decorrenti dal 1.4.2010; 28,40 euro lordi, decorrenti dal 1.4.2011; 25,56 euro lordi, decorrenti dal 1.6.2012.

Tabella per l'industria olearia-margariniera

Livello	Parametro	Vecchi minimi al 30.9.09	Aumenti dall'1.10.09	Nuovi minimi dall'1.10.09	Aumenti dall'1.4.10	Nuovi minimi dall'1.4.10	Aumenti dall'1.4.11	Nuovi minimi dall'1.4.11	Aumenti dall'1.6.12	Nuovi minimi dall'1.6.12
1	217	1.619,53	71,45	1.690,98	66,99	1.757,97	44,66	1.802,63	40,19	1.842,82
2	202	1.508,23	66,51	1.574,74	62,36	1.637,10	41,57	1.678,67	37,41	1.716,08
3	182	1.358,19	59,93	1.418,12	56,18	1.474,30	37,46	1.511,76	33,71	1.545,47
4	161	1.198,50	53,01	1.251,51	49,70	1.301,21	33,13	1.334,34	29,82	1.364,16
5	147	1.097,15	48,40	1.145,55	45,38	1.190,93	30,25	1.221,18	27,23	1.248,41
6	136	1.012,60	44,78	1.057,38	41,98	1.099,36	27,99	1.127,35	25,19	1.152,54
7	124	924,85	40,83	965,68	38,28	1.003,96	25,52	1.029,48	22,97	1.052,45
8	117	873,27	38,53	911,80	36,12	947,92	24,08	972	21,67	993,67
9	110	820,90	36,22	857,12	33,96	891,08	22,64	913,72	20,37	934,09
10	100	745,48	32,93	778,41	30,87	809,28	20,58	829,86	18,52	848,38

### Articolo 55 – Elemento di garanzia retributiva

Saranno erogati gli importi di cui alla tabella che segue:

Livelli	Dal 1° gennaio 2006 (€)	Dal 1° gennaio 2010 (€)	Dal 1° gennaio 2012 (€)
1 – 2	17,93	25,83	28,76
3	16,13	22,73	25,37
4	15,54	21,34	23,67
5	14,34	19,64	21,77
6	13,44	18,34	20,31
7	13,15	17,65	19,45
8	12,55	16,75	18,45
9	11,95	15,95	17,54
10	11,35	14,95	16,40